



COMUNE DI PISA
Direzione Attività Economiche

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

COME DA DELIBERA C.C. N°3/2017

TITOLO I	DISPOSIZIONI COMUNI	
CAPO I	NORME GENERALI	
Art. 1	Ambito di applicazione	pag. 5
Art. 2	Principi	pag. 5
Art. 3	Definizioni	pag. 5
CAPO II	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
Art. 4	Titoli abilitativi	pag. 6
Art. 5	Requisiti per l'esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 6	Impedimenti soggettivi	pag. 6
Art. 7	Sostituzione alla guida per il servizio di taxi e taxi merci	pag. 6
Art. 8	Collaborazione alla guida	pag. 7
Art. 9	Subingresso per atto tra vivi	pag. 7
Art. 10	Subingresso per causa di morte	pag. 8
Art. 11	Conferimento dell'attività	pag. 8
Art. 12	Cessazione dell'attività	pag. 9
CAPO III	PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	
Art. 13	Numero dei titoli abilitativi	pag. 9
Art. 14	Concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi	pag. 9
Art. 15	Contenuti del bando di concorso	pag. 9
Art. 16	Commissione di concorso per l'assegnazione dei titoli abilitativi	pag. 9
Art. 17	Graduatoria	pag. 10
Art. 18	Criteri di valutazione e titoli preferenziali	10
Art. 19	Materie delle prove d'esame	10
Art. 20	Approvazione graduatoria	10
Art. 21	Rilascio del titolo abilitativo e inizio dell'attività	pag. 11
CAPO IV	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	
Art. 22	Composizione	pag. 11
Art. 23	Funzioni	pag. 11
Art. 24	Verbale	pag. 11
TITOLO II	TAXI	
CAPO I	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
Art. 25	Prestazione del servizio di taxi	pag. 12
Art. 26	Obblighi dei conducenti taxi	pag. 12
Art. 27	Diritti dei conducenti taxi	pag. 13
Art. 28	Divieti per i conducenti di taxi	pag. 13
Art. 29	Comportamento degli utenti del servizio taxi	pag. 13
Art. 30	Posteggi di stazionamento	pag. 13
Art. 31	Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa	pag. 14
Art. 32	Uso multiplo del taxi	pag. 14
Art. 33	Corrispettivo e tariffe	pag. 14
Art. 34	Interruzione del servizio	pag. 15
Art. 35	Ferie e assenze	pag. 15
Art. 36	Reclami	pag. 15
CAPO II	CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE	
Art. 37	Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio taxi	pag. 15
Art. 38	Servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione	pag. 15
Art. 39	Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione	pag. 16
Art. 40	Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture	pag. 16
Art. 41	Autovetture di scorta o sostitutive	pag. 16

Art. 42	Uso proprio dell'autovettura	pag.	17
Art. 43	Tassametro per il servizio taxi	pag.	17
Art. 44	Sostituzione dell'autovettura	pag.	17
Art. 45	Controllo delle autovetture	pag.	17
Art. 46	Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi	pag.	18
CAPO III	COMITATO DI MONITORAGGIO		
Art. 47	Comitato permanente di monitoraggio	pag.	18
Art. 48	Composizione e nomina	pag.	18
Art. 49	Convocazione	pag.	18
Art. 50	Riunioni	pag.	18
Art. 51	Decisioni del Comitato	pag.	19
Art. 52	Verbale	pag.	19
TITOLO III	NOLEGGIO CON CONDUCENTE		
CAPO I	NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE		
Art. 53	Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture	pag.	19
Art. 54	Rimessa	pag.	19
Art. 55	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag.	19
Art. 56	Comportamento dell'utente durante il servizio	pag.	20
Art. 57	Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione	pag.	20
Art. 58	Caratteristiche delle autovetture	pag.	20
Art. 59	Segni identificativi delle autovetture	pag.	20
Art. 60	Sostituzione dell'autovettura	pag.	20
Art. 61	Controllo delle autovetture	pag.	20
Art. 62	Corrispettivo e tariffe	pag.	21
Art. 63	Contachilometri	pag.	21
CAPO II	NOLEGGIO MEDIANTE VEICOLI TRAINATI DA CAVALLI		
Art. 64	Definizione del servizio di noleggio mediante veicoli trainati da cavalli	pag.	21
Art. 65	Prestazione del servizio	pag.	21
Art. 66	Servizio di piazza		21
Art. 67	Rimessa	pag.	21
Art. 68	Cavalli utilizzati per il servizio	pag.	21
Art. 69	Comportamento del noleggiatore durante il servizio	pag.	22
Art. 70	Comportamento dell'utente durante il servizio	pag.	22
Art. 71	Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione	pag.	22
Art. 72	Caratteristiche delle vetture	pag.	22

Art. 73	Segni identificativi	pag.	23
TITOLO IV TAXI MERCI			
Art. 74	Prestazione del servizio di taxi merci	pag.	23
Art. 75	Posteggi di stazionamento	pag.	23
Art. 76	Corrispettivo	pag.	23
Art. 77	Sostituzione del veicolo	pag.	23
Art. 78	Segni identificativi	pag.	23
TITOLO V SANZIONI			
Art. 79	Sanzioni	pag.	23
Art. 80	Sanzioni amministrative pecuniarie	pag.	23
Art. 81	Decadenza	pag.	24
Art. 82	Sospensione	pag.	24
TITOLO VI NORME FINALI			
Art. 83	Norma transitoria	pag.	25
Art. 84	Norma finale e di rinvio	pag.	25

Comune di Pisa
REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla Legge Regionale 6 settembre 1993 n. 67, alla Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995 n. 131 ed al Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i., e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano servizi di trasporto pubblico non di linea:

- a) il servizio di piazza per il trasporto di persone, effettuato con autovetture, di seguito denominato "Taxi" o con veicoli trainati da animali, di seguito indicato "carrozze";
- b) il servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovetture e veicoli trainati da cavalli, di seguito denominato "Noleggio";
- c) il servizio di piazza per il trasporto di merci per conto terzi, effettuato con autocarri, di seguito denominato "Taxi merci".

Articolo 2 – Principi

1. L'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento, salve le limitazioni espressamente previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale e dal presente regolamento, è fondato sul principio di libertà di iniziativa economica privata, di cui all'art. 41 della Costituzione, nonché sui principi di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, di cui agli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contenimento di tali diritti e libertà con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento dell'obiettivo di assicurare un livello adeguato ed uniforme di condizioni di accessibilità e fruibilità del servizio sul territorio comunale.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, responsabilizzazione del cittadino e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Dirigente competente con proprio provvedimento.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) servizi pubblici non di linea: i servizi, con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;
- b) taxi: il servizio di trasporto pubblico non di linea individuale o di piccoli gruppi di persone, svolto con autovetture, rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, richiesta di trasporto verso una destinazione specifica ed individuata di volta in volta;
- c) carrozze: il servizio di trasporto di persone con carrozza a trazione animale, munito di conducente "vetturino", si svolge nel territorio comunale e si articola su percorsi obbligatori, per esigenze legate alla viabilità e in particolari zone della città. Il servizio si rivolge all'utenza che avanza apposita richiesta su aree pubbliche (piazzola) a tal fine adibite e individuate sulla base di appositi criteri approvati dalla Giunta comunale. Ai sensi dell'articolo 70 del Codice della strada, spetta al Comune esclusivamente l'apposizione della segnaletica sulle piazzole ai sensi degli articoli 6, 7 e 37 del Codice della strada. E' facoltà del Comune interdire l'uso di dette piazzole, nonché ordinare l'eventuale spostamento in altra area, quando sussistano motivi di pubblico interesse o problemi igienico-ambientali. Durante il percorso sono consentite delle brevi soste, a richiesta delle persone trasportate, purché il mezzo non intralci il normale traffico, sia veicolare sia pedonale.

d) noleggio con conducente: il servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto con autovetture e veicoli trainati da cavalli, rivolto ad una utenza specifica, che avanza, salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, presso la sede dell'azienda di noleggio, apposita richiesta di trasporto a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno di apposite rimesse. In caso di attività di noleggio mediante veicoli trainati da cavalli, lo stazionamento dei mezzi può avvenire anche su area pubblica, alle condizioni stabilite con apposita delibera di G.C.

e) taxi merci: il servizio di trasporto pubblico di cose per conto terzi, svolto con autocarri con portata a pieno carico non superiore a 35 quintali, elettrici o comunque con mezzi non inquinanti rivolto ad una utenza indifferenziata, che avanza presso le postazioni di stazionamento dei mezzi, collocate esclusivamente su aree pubbliche, richiesta di trasporto verso un destinatario specifico ed individuato di volta in volta.

2. Per le definizioni relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo regolamento di attuazione.

CAPO II
REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
Articolo 4 – Titoli abilitativi

1. L'esercizio dell'attività di servizio di piazza per il trasporto di persone e di taxi merci, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto a licenza, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 con le modalità di cui al Capo III.
2. L'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, fatta salva la diversa disciplina contenuta nel presente regolamento, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 con le modalità di cui al Capo III.
3. I titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 2 hanno validità illimitata, salvi provvedimenti di sospensione o il verificarsi di ipotesi di decadenza.
4. I titoli abilitativi di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ad un singolo veicolo.
5. I titoli abilitativi e la eventuale ulteriore documentazione che ne costituisce parte essenziale ed integrante, devono essere conservati sul veicolo e sono esibiti su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 5 – Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di servizio pubblico non di linea è necessario:
 - a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per Servizi analoghi (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana). Se cittadino straniero essere in regola con la normativa che disciplina il soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all' U.E.;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 L.15/01/92 n. 21, ovvero in analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, in tal caso il titolo deve essere abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - c) essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio al momento del rilascio della licenza;
 - d) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - e) non aver trasferito una precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti l'indizione del bando nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
 - f) non essere titolare di altra licenza taxi o autorizzazione NCC nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
 - g) essere sempre in regola con tutti gli adempimenti previdenziali, contributivi, assistenziali e fiscali, nonché con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e inquadrare il personale dipendente secondo il prevalente C.C.N.L. in caso di turno integrativo.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, non possono esercitare il servizio di piazza mediante veicoli trainati da cavalli coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per uno dei reati previsti dal Libro II, Titolo IX bis, del codice penale (Dei delitti contro il sentimento per gli animali), o per omessa custodia e malgoverno di animali o abbandono di animali.
3. I divieti di cumulo di cui al comma 1, lettera f), non operano nel caso in cui le entrambe le attività siano esercitate con natanti.
4. In caso di cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 21/1992, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.
5. In caso di cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge n. 21/1992, il requisito di cui al comma 3 deve essere posseduto da tutti i soggetti effettivamente preposti alla guida dei mezzi.

Articolo 6 – Impedimenti Soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio delle licenze e autorizzazioni, facendo venir meno il requisito dell'idoneità morale:
 - a) aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione
 - b) essere stato dichiarato fallito e avere in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Articolo 7– Sostituzione alla guida per il servizio taxi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, la sostituzione temporanea alla guida dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi è contemplata secondo le modalità previste dal l'art. 10 della L. n. 21/1992 e s.m.i.. In ogni caso gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente.
2. La sostituzione di un erede minore del titolare di licenza taxi è ammessa ai sensi dell'art.10 della legge n.21/1992, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. La sostituzione alla guida è ammessa esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per

l'ottenimento della licenza taxi e deve essere preventivamente comunicata al Comune. Nella stessa l'interessato nomina il sostituto alla guida, indicando la tipologia di rapporto intercorrente con lo stesso. Alla dichiarazione è allegata, a pena di irricevibilità, copia del titolo di lavoro in conformità alla vigenti norme. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal sostituto alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

4. Il sostituto svolge il lavoro all'interno del turno assegnato al titolare di licenza secondo le specifiche modalità di impiego concordate tra categoria e AC sentita la categoria.

Articolo 8 – Collaborazione alla guida

1. I titolari di licenza o autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico non di linea possono avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del coniuge, di parenti entro il terzo grado e di affini entro il secondo, in qualità di collaboratori familiari, ai sensi dell'articolo 230bis del Codice Civile. La qualità di collaboratore familiare deve essere comprovata mediante iscrizione all'I.N.P.S. e INAIL.

2. In ogni caso, i collaboratori familiari devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5, escluso il caso di cui al punto e), e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente

3. La collaborazione alla guida è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995 da parte del titolare della licenza o autorizzazione. Nella dichiarazione l'interessato nomina il collaboratore, indicando la tipologia di rapporto familiare intercorrente con lo stesso. Copia della dichiarazione di cui al presente comma, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è esibita dal collaboratore alla guida su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 9 – Subingresso per atto tra vivi

1. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 per quanto compatibili in base alla normativa vigente.

2. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi è consentito esclusivamente nel caso in cui il dante causa:

- a) risulti titolare di titolo abilitativo per il servizio pubblico non di linea da almeno cinque anni;
- b) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio, debitamente certificati;
- d) sia stato oggetto di un provvedimento di revoca della patente.

3. Nei casi di cui al comma 2 lettere c) e d), fermo restando l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, il titolare è tenuto, a pena di decadenza, a trasferire o a cessare l'attività stessa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, salvo motivata proroga.

4. Nel caso di cui al comma 2 lettera c), ove l'interessato sia affetto da impedimento grave, debitamente certificato, tale da non consentire la manifestazione di volontà finalizzata al trasferimento o alla cessazione dell'attività di cui al comma 3 entro il termine stabilito, il coniuge, o un parente entro il primo grado, possono chiedere la proroga del suddetto termine, prima della scadenza del termine stesso.

5. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995, da parte del subentrante. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di irricevibilità, dichiarazione, prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 2. Nel caso di cui alla lett.c) del comma 2, alla dichiarazione del dante causa deve essere allegata certificazione medica attestante lo stato di inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio.

6. La dichiarazione di cui al comma 5 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

7. L'attività di servizio pubblico non di linea deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 5.

8. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. Copia della dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 5, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Articolo 10 – Subingresso per causa di morte

1. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non di linea per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il trasferimento della proprietà del titolo abilitativo per causa di morte è consentito nei confronti:

- a) di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- b) di un soggetto individuato dagli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6.

3. Allo scopo, gli eredi o l'erede che sia stato designato quale unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ai sensi dell'articolo 1105 del Codice Civile, o, in caso di eredi minori, il soggetto che ne abbia la rappresentanza legale comunicano l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiarano, ai sensi degli articoli 58 e 59 della Legge Regionale n. 9/1995, in alternativa:

a) la volontà di attribuire il titolo abilitativo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la dichiarazione, corredata a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui artt. 5 e 6, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;

b) la volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

c) la volontà di attribuire il servizio pubblico di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7, fino al compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario;

d) la volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione, ai sensi dell'articolo 12.

4. Nel caso di cui al comma 3 lettera a), l'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

5. Nel caso di cui al comma 3 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività di taxi al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6.

6. Nel caso di cui al comma 3 lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a dichiarazione di inizio di attività con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6. La dichiarazione di inizio di attività deve essere presentata, a pena di decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento del ventiduesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività deve essere, a pena di decadenza, effettivamente iniziata.

7. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 5 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.

8. Nel caso di cui al comma 3 lettere a) e c), copia della dichiarazione, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente al titolo abilitativo ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

9. La copia della comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e c), munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dei veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

10. Nel caso in cui al trasferimento della proprietà del titolo abilitativo non consegua anche il trasferimento dei veicoli, il dante causa è tenuto ad aggiornare le relative carte di circolazione entro 60 giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di trasferimento.

Articolo 11 – Conferimento dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 21/1992, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per un servizio pubblico non di linea possono associarsi e conferire la propria attività in:

- a) cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, operanti in conformità alle normative vigenti, in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla CCIAA competente per territorio;
- b) cooperative di servizi, operanti in conformità alle normative vigenti in materia di cooperazione, regolarmente iscritte alla CCIAA competente per territorio;
- c) consorzi tra imprese artigiane e tutte le altre forme consentite dalla legge, regolarmente iscritti alla CCIAA competente per territorio.

2. Il conferimento dell'attività in cooperative di produzione e lavoro di cui al comma 1 lettera a) comporta il trasferimento alla cooperativa stessa della titolarità della licenza e autorizzazione all'esercizio dell'attività e della proprietà dei veicoli utilizzati. Al conferimento di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

3. In caso di conferimento di attività in cooperative di produzione e lavoro non opera, nei confronti delle stesse, il divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge n. 21/1992.

4. Il titolare rientra in possesso dell'attività precedentemente conferita ai sensi del comma 2 a seguito di recesso, decadenza o esclusione. In caso di recesso, il titolare non può rientrare in possesso dell'attività precedentemente conferita prima che sia trascorso un anno dal recesso stesso. Al rientro in possesso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

5. Il conferimento dell'attività in cooperative di servizi ed in consorzi tra imprese artigiane ed in ogni altra forma consentita dalla legge di cui al comma 1 lettere b) e c) non comporta il trasferimento agli stessi della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'attività è esercitata, oltre che dal titolare, anche dagli altri soci o dai dipendenti delle cooperative di servizi e dei consorzi, sotto la diretta responsabilità del titolare.

7. Ai fini di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 lettere b) e c) sono tenuti a comunicare, a pena di decadenza,

all'Amministrazione Comunale l'avvenuto conferimento delle attività nei loro confronti entro trenta giorni dalla data di acquisto di efficacia dell'atto di conferimento.

8. Ai fini della definizione del conferimento si richiamano integralmente le norme del Codice Civile (articolo 2342).

Articolo 12 – Cessazione dell'attività

1. La cessazione definitiva del servizio pubblico non di linea è soggetta a comunicazione da presentarsi entro 30 giorni dalla cessazione stessa.
2. Con la comunicazione di cessazione gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali degli atti abilitativi (licenze, autorizzazioni e/o dichiarazioni di inizio di attività) ed i contrassegni.
3. Gli interessati sono, inoltre, tenuti ad aggiornare le carte di circolazione dei veicoli entro 60 giorni dalla data di cessazione dell'attività.
4. Gli obblighi di cui sopra valgono anche per gli esercenti il servizio di piazza con carrozze.

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 - Numero delle licenze e/o autorizzazioni

La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze e/o autorizzazione per i servizi pubblici non di linea rilasciabili sul territorio comunale, sentita l'apposita Commissione Consultiva.

2. La Giunta Comunale può inoltre, ai sensi dell'art. 6, lettera b) Legge n. 248/2006, solo per quanto riguarda il servizio taxi, bandire concorsi straordinari, individuando in caso di eccedenze delle domande rispetto ai titoli disponibili, le modalità selettive previste dall'art. 18 del regolamento comunale dei servizi pubblici di trasporto non di linea, conformi alla programmazione numerica vigente, oppure in deroga qualora la programmazione manchi o non sia ritenuta idonea ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dall'art. 6 della legge n. 21/1992. In caso di rilascio di licenze a titolo oneroso, i proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore (integrazione della Commissione consultiva del 5 dicembre) all'80% tra i titolari di licenza taxi del Comune; la restante parte degli introiti potrà essere utilizzata dal Comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari.

3. La Giunta Comunale stabilisce il numero delle licenze rilasciabili per il servizio di taxi e le autorizzazioni per il servizio di N.C.C., sentita la Commissione Consultiva.

Articolo 14 - Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea sono assegnati a seguito di pubblico concorso per esami e titoli.

2. Al bando di concorso pubblico è data pubblicità adeguata sul Burt tale da consentire un'utile cognizione ed un'effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse.

3. In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui al comma precedente, è effettuata, con riguardo al migliore temperamento delle esigenze e dei principi di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

4. Il bando è altresì pubblicato integralmente, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune e sulla rete civica del Comune per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 15 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni deve prevedere:

- a) il numero delle licenze e/o autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni, tra i quali l'iscrizione al ruolo conducenti istituito presso la locale C.C.I.A.A.;
- c) le materie di esame, i criteri di valutazione delle prove e le modalità di espletamento;
- d) l'indicazione dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- e) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza;
- f) il termine e le modalità di presentazione della domanda, nonché l'eventuale documentazione da produrre;
- g) l'obbligo di prestare la dichiarazione circa la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, oppure l'obbligo di impegnarsi ad acquistare un veicolo idoneo all'espletamento del servizio, o ad acquisirne la disponibilità in leasing entro il termine di effettivo inizio dell'attività di cui all'art. 21 del presente regolamento;
- h) per chi ha già compiuto il 55° anno di età l'obbligo di non cedere il titolo abilitativo nei cinque anni successivi dal rilascio dello stesso;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità;
- l) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso e schema di accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90;
- m) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- n) il divieto di partecipazione per coloro che sono già in possesso di licenza taxi o di autorizzazione di N.C.C. rilasciata dal Comune di Pisa o da altro comune.

Articolo 16 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni

1. Per l'espletamento della procedura concorsuale il Dirigente preposto al settore competente in materia di regolamentazione delle attività economiche nomina un'apposita commissione di concorso composta da:

1. Dirigente preposto al settore competente in materia di regolamentazione delle attività economiche, in qualità di Presidente;
2. Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;

3. Dirigente della Mobilità o suo delegato;
 4. Esperto in materia, eventualmente da individuarsi anche nell'ambito del settore competente in materia di attività economiche o di altri settori comunali;
 5. Esperto in lingue, possibilmente reperito in ambito del comune.
2. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
Possono essere nominati dei supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti della Commissione, che intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento degli effettivi.
Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un dipendente comunale.

Articolo 17 - Graduatoria

La commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dal bando. Espletate le prove di esame e valutati i titoli, la Commissione di concorso di cui all'articolo 15 redige la graduatoria di merito delle domande ammissibili secondo i criteri di cui al successivo art. 18. Nei bandi concorso per licenze taxi, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 21/92 costituirà titolo preferenziale l'aver esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

Articolo 18- Criteri di valutazione e titoli preferenziali

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Nel rispetto delle proporzioni di seguito definite il bando stabilirà l'entità del punteggio da assegnare alla valutazione complessiva del candidato.

Il punteggio riservato ai titoli non potrà essere superiore a 2/5 di quello complessivo mentre non è ritenuto idoneo e pertanto non verrà scritto in graduatoria chi non abbia conseguito nella prova d'esame un punteggio pari ad almeno alla metà più uno del restante punteggio massimo riservato alla prova d'esame 3/5 della valutazione complessiva).

Nel bando di concorso si provvede a definire il punteggio massimo e di dettaglio per i seguenti titoli preferenziali:

- a) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per periodi di servizio prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione presso altri Comuni, o di collaboratore familiare, o di sostituto, legittimato con atto formale, alla guida di titolare di licenza o se dipendente di azienda privata che esercita trasporto di persone in conto terzi a mezzo di veicoli M1, NCC e/o taxi (integrazione della Commissione consultiva del 5 dicembre);
- b) iscrizione ai centri per l'impiego o analoga modalità in vigore che ne attesti la qualità di disoccupati alla data del 31/12 e che tale condizione risulti da almeno 4 mesi antecedenti alla data di uscita del bando;
- c) non essere mai incorso in infrazioni alle norme sul codice della strada che comportino sanzioni da essere iscritte sulla patente di guida;
- e) criteri legati alla condizione socio economica dei candidati quali l'indicatore ISEE e/o il numero di minori a carico della famiglia .

Nel caso in cui due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.

Art. 19 – Materie delle prove d'esame

Ai fini dell'assegnazione delle licenze/ autorizzazioni è espletata una prova d'esame scritta sulle seguenti materie:

- disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea
- elementi di toponomastica locale, nonché dei principali siti storici o di pubblico interesse del Comune,
- conoscenza pratica di una o più delle lingue straniere specificate nel bando di concorso.

Articolo 20- Approvazione graduatoria

1. Entro 45giorni dalla trasmissione della graduatoria di merito da parte della Commissione, il responsabile della struttura comunale competente al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni procede alla verifica delle dichiarazioni sostitutive prestate dai partecipanti al concorso ed alla richiesta della documentazione comprovante i fatti e le qualità per i quali è escluso per legge il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di cui D.P.R. n. 445/2000 e, nei 10 giorni successivi, approva la graduatoria con proprio provvedimento.

2. La graduatoria ha validità triennale a far data dalla sua approvazione, qualora non sia espressamente stabilito diverso termine di validità nel bando di concorso.

3. Nel periodo di validità, la graduatoria è utilizzata ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente rientrate, a qualunque titolo, nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

4. Nel periodo di validità, la graduatoria può essere utilizzata dai comuni della provincia di Pisa che ne facciano richiesta ai fini dell'assegnazione delle licenze e/o autorizzazioni sul proprio territorio comunale. In tal caso, i soggetti collocati in graduatoria cui venga assegnato la licenza e/o autorizzazione da parte di un'altra Amministrazione Comunale vengono automaticamente esclusi dalla graduatoria stessa, senza necessità di ulteriori provvedimenti e/o comunicazioni.

Articolo 21 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e inizio dell'attività

1. Il responsabile della struttura comunale competente provvede al rilascio delle licenze e/o autorizzazioni entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.

2. L'attività deve essere effettivamente iniziata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del rilascio della licenza e/o autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità, non derivante da causa imputabile all'interessato, documentata prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

CAPO IV
COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 22 - Composizione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge n. 21/1992 presso il Comune è istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale, con il compito di elaborare proposte inerenti la materia di interesse locale e/o segnalare problemi da sottoporre all'amministrazione comunale o alla Regione, promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti e vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione dei regolamenti.
2. La Commissione Consultiva è nominata dal Sindaco e rimane in carica cinque anni dalla sua costituzione. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 293/1994, convertito in Legge n. 444/1994, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione devono essere avviate almeno quattro mesi prima della scadenza prevista. In caso di mancata ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato Decreto Legge n. 293/1994.
3. Essa è costituita da:
 - a) il responsabile della struttura comunale competente per materia o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella regione o, in mancanza della presenza a livello regionale, da un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in ambito comunale, secondo i criteri di rappresentanza della locale Camera di Commercio Industria e Artigianato. In caso di mancata designazione congiunta, l'amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;
 - c) un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello regionale. In caso di mancata designazione congiunta, l'amministrazione comunale procede alla scelta secondo criterio della maggiore rappresentatività;
 - d) il responsabile della struttura comunale competente in materia di mobilità e traffico o suo delegato;
 - e) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
4. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
5. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente e del suo delegato, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Dirigente responsabile della struttura comunale competente in materia di mobilità e traffico o suo delegato o dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
6. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa dell'associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
7. La Commissione è convocata dal Presidente tutte le volte che è tenuta a rendere un parere ai sensi dell'articolo 19 almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta, nonché il relativo ordine del giorno e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
8. In casi di urgenza il termine di cui al comma 7 può essere ridotto fino a 24 ore.
9. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro quindici giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
10. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente della struttura comunale competente per materia.

Articolo 23 - Funzioni

1. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed esprime pareri non vincolanti in ordine alle problematiche connesse all'esercizio dei servizi pubblici non di linea.
2. Vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tale fine, degli uffici comunali, promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti, segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'articolo 2 della L.R. 6 settembre 1993 n° 67.
3. La Commissione è tenuta a rendere i pareri richiesti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
4. Nel caso in cui la Commissione abbia manifestato esigenze istruttorie, il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere definitivamente reso entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

Articolo 24 – Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta. Della seduta deve essere archiviata anche apposita registrazione audio.
2. Nel verbale sono riportati:
 - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione dell'eventuale conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
 - c) i rilievi e le osservazioni sulle questioni trattate;
 - d) le eventuali dichiarazioni di voto;
 - e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dalla Commissione.

3. Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.
4. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

**TITOLO II
TAXI
CAPO I**

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 25- Prestazione del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio è obbligatoria, ed è effettuata personalmente dal titolare dell'autorizzazione o mediante sostituti, collaboratori o dipendenti.
2. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.

Articolo 26 - Obblighi dei conducenti taxi

1. I conducenti di taxi nell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di:
 - a) tenere un comportamento corretto e consono all'espletamento del servizio pubblico prestato;
 - b) indossare abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d) aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi utente, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o la stessa non sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio.
 - e) fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f) azionare il tassametro solo nel momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g) applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - i) prestare il servizio nei confronti dell'utenza con ridotta capacità di deambulazione, garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j) su richiesta del cliente, sistemare a bordo dell'autovettura i bagagli dei viaggiatori – con la loro partecipe assistenza - a condizione che il trasporto sia compatibile con la capacità massima prevista per l'autovettura e non danneggi la stessa;
 - k) trasportare animali domestici al seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene in base alle normative di settore vigenti;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - m) mantenere l'autovettura pulita ed in perfetto stato di efficienza e garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo, con particolare riguardo al tassametro e al contachilometri;
 - n) seguire il percorso più vantaggioso, in termini economici per l'utente, per recarsi alla destinazione richiesta, salvo espressa richiesta del cliente o salvo i casi in cui ricorrano oggettivi impedimenti pratici;
 - o) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le modalità di transito non risultino in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada;
 - p) esporre in modo ben visibile e leggibile sull'autovettura:
 - 1) l'apposito contrassegno omologato dal Comune in cui è riportato lo stemma comunale ed il numero della licenza;
 - 2) copia del provvedimento da cui risulti la tariffazione in vigore (predeterminata e non), indicante il numero di licenza, a disposizione dell'utenza, consultabile a richiesta dell'utente in braille e nella lingua inglese. Ogni vettura dovrà essere munita di vetrofania interna ed esterna riportante la tariffazione in vigore.
 - 3) apposizione del turno assegnato secondo le modalità dell'art. 40
 - 4) copia del presente regolamento, da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
 - q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - r) informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, in caso di avaria del tassametro, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
 - s) consegnare al Comando della Polizia Municipale di Pisa, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto smarrito dagli utenti all'interno dell'autovettura;
 - t) rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sui turni di servizio e gli orari assegnati;
 - u) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
 - v) rimuovere tutti i contrassegni identificativi in caso di dismissione di un'autovettura dal servizio e comunicare all'Ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura l'avvenuta rimozione.
 - z) durante l'orario di servizio, quando il taxi è libero, dovrà tenere il contrassegno luminoso inamovibile recante la scritta TAXI acceso.

Articolo 27 - Diritti dei conducenti taxi

1. Durante l'espletamento del servizio i conducenti del servizio taxi hanno diritto di:

- a) rifiutare la prestazione del servizio all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente, direttamente o mediante la propria centrale radio taxi;
- b) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale possa comportare una spesa rilevante per l'utente o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- c) rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui alle lettere k) ed l) di cui al precedente articolo 26;
- d) impedire agli utenti di consumare cibi e bevande che potrebbero danneggiare l'autovettura;
- e) rifiutare la corsa ai minori, se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza;
- f) rifiutarsi di transitare su strade inaccessibili o impercorribili;
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia dell'autovettura o pretende di fumare anche quando all'interno dell'autovettura sia esposto il relativo divieto;
- h) rifiutare il servizio all'utente il cui atteggiamento risulti indecente od indecoroso, ovvero versi in stato di alterazione psichica e di potenziale aggressività.

Articolo 28 - Divieti per i conducenti di taxi

1. E' fatto divieto ai conducenti di taxi in servizio di:

- a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, salvo i casi di affiancamento per la presa in servizio di sostituto o altre situazioni particolari comunque preventivamente autorizzate all'amministrazione comunale ;
- b) accogliere animali propri sull'autovettura;
- c) arrestare l'autovettura ed interrompere la corsa, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa risultante dal tassametro maggiorata degli eventuali supplementi;
- e) manomettere il tassametro, o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo della dovuta piombatura;
- f) rimuovere od occultare i contrassegni identificativi dell'autovettura;
- g) applicare sulla carrozzeria od all'interno dell'autovettura contrassegni di qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione comunale;
- h) consentire la conduzione dell'autovettura a persone estranee anche se munite di patente idonea;
- i) fumare o consumare cibo durante il servizio;
- j) effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
- k) fare salire sull'autovettura, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
- l) provvedere al lavaggio o manutenzione dell'autovettura nei posteggi di stationamento;
- m) accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- n) svolgere attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi di stationamento;
- o) far salire a bordo del taxi un utente dopo aver accettato una prenotazione tramite servizio centralizzato chiamate taxi;
- p) prelevare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
- q) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili o altri dispositivi tecnologici per ricevere prenotazioni del servizio, se non come evoluzioni tecnologiche dei servizi centralizzati chiamate taxi autorizzati;
- r) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.
- s) rifiutarsi di accettare pagamento della tariffa tramite moneta elettronica, nelle forme previste dalla normativa vigente.

Articolo 29 - Comportamento degli utenti del servizio taxi

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto,
- b) gettare oggetti dalle autovetture sia ferme che in movimento;
- c) imbrattare o danneggiare l'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici contravvenendo alle vigenti disposizioni in materia senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale ingombrante diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto avvenga in violazione alle norme di sicurezza e di comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- g) al termine del servizio aprire le portiere senza prima aver adottato tutte le opportune precauzioni volte a scongiurare ogni rischio;
- h) scendere dall'autovettura senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto;
- i) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo o comunque al di fuori dei vani dedicati al trasporto delle merci e dei bagagli.

Articolo 30 - Posteggi di stationamento

- 1. Lo stationamento delle autovetture avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stationamento, a tal fine, predisposte ed individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
- 2. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stationamento.
- 3. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stationamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area,

per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.

4. Qualora non sussistano specifici divieti, le autovetture possono stare in fermata in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento, soltanto un'ora prima della fine dello spettacolo o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada e non possono muoversi se non secondo l'ordine di arrivo o quando chiamati dal cliente che abbia già prenotata l'autovettura.

5. E' consentito l'accesso al servizio taxi fuori dai luoghi di stationamento, con richiesta a vista durante la corsa quando il taxi è libero.

Articolo 31 - Turni, orari del servizio di taxi ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore.

2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione comunale. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione alla competente struttura comunale in forma scritta e certificata, prima dell'inizio del servizio.

3. E' obbligatorio il riposo fra il termine di un turno e l'inizio del successivo, per un periodo che non può comunque essere inferiore a sei ore.

4. E' altresì obbligatorio il riposo dopo il termine del turno di notte.

5. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari, documentati possono essere consentiti temporanei turni speciali.

6. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo. Le suddette, particolari modalità di servizio che vengono poste in essere, devono essere comunicate alla Competente Struttura Comunale, entro il più breve tempo possibile.

7. Il servizio taxi opera prevalentemente sul territorio del comune di Pisa e dei comuni con i quali siano stati sottoscritti gli accordi di cui all'art. 5-bis, comma 1 della legge n. 21/1992 e art. 3 della delibera del consiglio della regione toscana n. 131/1995.

8. Fatta salva la possibilità per l'utente di fare richiesta diretta all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stationamento, esclusivamente riservate ai Taxi del Comune di Pisa e nei modi seguenti:

- a) mediante chiamata dalle centrali -Taxi e tecnologie connesse;
- b) mediante chiamata al telefono dell'area di stationamento;
- c) quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stationamento;
- d) il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Pisa che ha rilasciato la licenza per qualsiasi destinazione. Il prelevamento a richiesta dell'utente può avvenire anche nel territorio dei Comuni limitrofi dove non venga esercitato il servizio Taxi.

9. Nei modi indicati al comma 8 lettera a) e b), la corsa sarà dal tassista primo di fila, mentre nel modo di cui alla lettera c) il cliente potrà scegliere discrezionalmente l'autovettura, senza vincoli di precedenza.

10. Al di fuori dei modi previsti dal comma 8, la corsa può essere acquisita con richiesta a vista all'auto pubblica in transito qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con auto pubbliche o utenti in attesa.

11. Nel modo indicato al comma 8 lettera a) la corsa sarà acquisita dal tassista che si verrà a trovare nelle condizioni più vantaggiose per il cliente che ha richiesto il servizio, che potrà essere intrapreso nel più breve tempo possibile.

12. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriale.

Articolo 32 - Uso multiplo del taxi

1. E' consentito l'uso multiplo del taxi.

2. Per uso multiplo del taxi si intende la facoltà di più utenti, diretti verso la stessa destinazione o verso destinazioni diverse collocate lungo la stessa direttrice, di utilizzare contemporaneamente la stessa autovettura, con pagamento della quota di corrispettivo commisurata al tragitto effettuato da ciascun utente.

3. L'offerta del servizio, ancorché effettuata contemporaneamente nei confronti di più utenti, dà luogo a distinti contratti di trasporto.

4. Sulla base della richiesta del primo utente, il tassista è libero di scegliere l'itinerario da seguire e l'ordine di priorità delle destinazioni dei vari utenti.

5. La quota di corrispettivo è determinata da un tassametro multiutente, composto da una unità di controllo e da un visualizzatore luminoso che consente di calcolare il costo del viaggio per ogni singolo passeggero, tenendo anche conto, con apposite percentuali di riduzione della tariffa, della compresenza di altri viaggiatori.

6. Ogni singolo utente, raggiunta la propria destinazione, è tenuto al pagamento dell'importo indicato dal tassametro e comunque di un importo non inferiore alla tariffa di corsa minima prevista.

7. Non possono usufruire di tale modalità di servizio gli utenti con animali al seguito, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti.

Articolo 33 – Corrispettivo e tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalla Giunta Comunale.

2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate su base multipla con riferimento alla percorrenza, al tempo di permanenza sull'autovettura e ad eventuali servizi supplementari.

3. Per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica e in base ad eventuali servizi supplementari.
4. In nessun caso è ammessa la determinazione del corrispettivo direttamente concordata tra l'utente e il tassista.
5. Il Comune procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici ISTAT.
6. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione di Giunta comunale.
7. Il Comune può prevedere tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti, agevolati per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi, sentito il parere del Comitato di Monitoraggio.
8. I conducenti devono accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento alternative rispetto al contante, in conformità alla normativa vigente.
9. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per raggiungere il luogo di prelevamento, salvo che per il passaggio a vista quando la tariffa dovuta è solo quella dal luogo di prelevamento fino a quello di destinazione.

Articolo 34 - Interruzione del servizio

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dall'autovettura, versando la quota indicata dal tassametro.
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dall'autovettura all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una congrua somma per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario.
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente del servizio ha diritto di abbandonare l'autovettura pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
4. Il servizio può essere interrotto nei casi in cui l'utente evidenzi condizioni di alterazione psicofisica o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi il conducente è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare all'autorità competente l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione, direttamente o tramite la propria centrale taxi.

Articolo 35 – Ferie e assenze

1. Previa programmazione a cura della categoria taxi in base alla quale dovrà essere garantita la presenza di almeno il 50% dei componenti di ogni squadra, ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione da trasmettere almeno 15gg (quindici) dalla data della fruizione, all'ufficio Comunale competente.

Qualora l'ufficio competente riscontri che l'assenza possa pregiudicare l'efficienza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

Le assenze per licenze matrimoniali e per gravidanza e puerperio non sono conteggiate come giorni di ferie.

2. Ogni altra assenza dal servizio, deve essere comunicata, in forma scritta e/o certificata prima dell'inizio del servizio al competente ufficio comunale. Il titolare della licenza in caso di assenza dal servizio ha facoltà di farsi sostituire alla guida esclusivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

3. Salvo il caso di cui al comma 2, nel caso in cui l'assenza, a qualunque titolo, coinvolga la prestazione del turno di notte, è fatto obbligo al titolare della licenza di garantire comunque il servizio mediante l'utilizzo di sostituti o collaboratori alla guida, o mediante lo scambio del turno con altro titolare di licenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

Articolo 36 - Reclami

1. All'interno di ogni autovettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola l'indirizzo, il recapito di posta elettronica ed il numero di telefono dell'ufficio comunale competente e dell'organismo associativo cui il titolare di licenza taxi eventualmente aderisce, per l'invio di eventuali reclami o segnalazioni.
2. All'interno dell'autovettura è esposto in posizione accessibile per l'utente analogo comunicazione in sistema braille.

CAPO II CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

Articolo 37 - Caratteristiche e strumentazione delle autovetture da adibire al servizio di taxi

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco, nella tonalità prescritta dal D.M. 19.11.1992, e conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Le autovetture devono risultare omologate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri ed essere dotate di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo.
3. Le autovetture devono garantire il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (stampelle, carrozzine pieghevoli e simili) e fornire comfort e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio delle persone, anche anziane.
4. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione devono essere rispondenti alle vigenti direttive UE in materia di emissioni inquinanti ovvero essere alimentate con combustibili aventi bassa o nulla emissione di sostanze inquinanti.
5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare protezioni o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accessibilità dei passeggeri ai sedili posteriori.

Articolo 38 - Servizio di taxi nei confronti di soggetti disabili con ridotta capacità di deambulazione, con gravi

difficoltà di deambulazione o non deambulanti

1. Il Comune stabilisce le modalità di esercizio del servizio di taxi da svolgere nei confronti di soggetti disabili con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune tiene conto di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 47/1991 e s.m.i.

Articolo 39 - Caratteristiche delle autovetture da adibire al servizio di taxi nei confronti di soggetti con ridotta capacità di deambulazione, con gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti

1. In ogni caso, oltre a quanto previsto dall'articolo 37, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti gravi difficoltà di deambulazione o non deambulanti devono essere dotate degli ausili prescritti dalla normativa europea vigente in materia, idonei quindi ad assicurare agli stessi la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e dei relativi dispositivi di sicurezza. Devono, inoltre, essere dotate di ancoraggi di tipo omologato per sedie a rotelle manuali, elettroniche e passeggini, secondo la normativa vigente di omologazione a taxi.
2. L'altezza interna delle autovetture deve essere tale da consentire all'utente, compresa la carrozzina personale, un facile accesso nell'automezzo, comodità e sicurezza di viaggio.
3. Ulteriori soluzioni innovative che facilitino il trasporto delle persone con ridotte capacità deambulatorie o comunque affette da patologie che non consentano la normale e autonoma mobilità potranno essere valutate dall'Amministrazione comunale, al fine di stabilirne l'idoneità al servizio, sentito il Comitato di Monitoraggio di cui al Capo III.

Articolo 40 – Riconoscibilità e contrassegni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono esporre e nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, tutti ben visibili, secondo i modelli stabiliti dal Comune:
 - a) nella parte posteriore dell'auto, alla destra della targa rispetto a chi guarda, deve essere posizionato un contrassegno adesivo di cm 4,5 di altezza per cm 19,5 di lunghezza, di colore bianco con bordo nero recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico-TAXI – COMUNE DI PISA", lo stemma del Comune di Pisa, entrambi a caratteri neri;
 - b) sulle portiere anteriori devono essere apposte con contrassegno adesivo di cm. 45 di lunghezza e cm 7 di altezza, ben visibili e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni: lo stemma del Comune, la scritta "COMUNE DI PISA" e "Servizio Pubblico- TAXI" ed il numero della licenza a caratteri neri;
 - c) sulle portiere posteriori possono essere apposti contrassegni policromi delle medesime dimensioni dei contrassegni indicati sotto la lettera b), recanti la scritta "Taxi", il nome dell'organismo consociativo, il numero di telefono e la sigla del servizio centralizzato di chiamate taxi dove esistente.
 - d) nella parte superiore destra del lunotto o parabrezza del taxi deve essere posizionato un contrassegno colorato, delle dimensioni di 12 x 8,5, con caratteri in stampatello (P,C,M, N) di colore nero, riprodotti sul medesimo contrassegno con dimensioni non inferiori rispetto al carattere tipografico convenzionale "Britannic Bold", di indice pari a 300 (trecento), mediante il quale poter controllare in ogni fase del servizio, con immediatezza e da ragionevole distanza, l'orario di servizio assegnato a ciascun taxi ed il conducente che si trova alla guida.
3. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, le autovetture adibite al servizio di taxi destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione devono essere dotate del simbolo convenzionale dell'accessibilità, di cui all'articolo 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, posizionato su tutti i lati del veicolo.
4. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sulle autovetture adibite a servizio taxi, come previsto dall'articolo 57 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. Le esposizioni pubblicitarie ove previste dal comma 2, lettera c) del sopra citato articolo 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al precedente comma al fine di non disorientare gli utenti del servizio;
5. La pubblicità elettorale e politica è vietata sia all'esterno sia all'interno dell'autovettura.
6. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lesiva della pubblica decenza
7. Il conducente deve esporre nella autovettura, in modo ben visibile, un cartello indicante il divieto di fumare.
8. L'eventuale installazione di ulteriore strumentazione a bordo del taxi, oltre a quella espressamente prevista, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio competente del Comune.
9. Nel caso di installazione di strumentazione non funzionale al servizio l'ufficio Comunale competente diffida il titolare della licenza a rimuovere la strumentazione non idonea entro 30 giorni dalla data della notifica della comunicazione.
10. Cartello fuori servizio con le dimensioni delle lettere modello A 5.

Articolo 41 – Autovetture di scorta o sostitutive

1. Il responsabile della struttura comunale competente può concedere ai soggetti indicati al comma 2 una o più licenze per l'immatricolazione di autovetture di scorta, che possono essere utilizzate per il servizio di taxi in caso di autovetture temporaneamente inutilizzabili per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio o danneggiamento.
2. Le licenze per i veicoli di scorta, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto, sono rilasciate ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1, lettere b), c) d) della Legge n. 21/1992, non rientrano nell' organico comunale, non possono essere trasferite o commercializzate e la loro assegnazione non è soggetta ad approvazione preventiva della Giunta Comunale trattandosi di atto amministrativo di carattere funzionale e non di aumento del numero delle licenze.
3. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti per i taxi e devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento.
4. Le autovetture di scorta possono essere utilizzate per le sole cause di fermo tecnico di cui al comma 1 e per un periodo massimo di 120 giorni, salvo proroga per cause non imputabili all'interessato e previa motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza del termine di cui al presente comma.

5. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura.
6. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.
7. Il titolare che usufruisce dell'autovettura sostitutiva identificata con una lettera dell'alfabeto, deve darne comunicazione all'ufficio Comunale competente, prima dell'inizio della fruizione.

Articolo 42 - Uso proprio dell'autovettura

Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "Fuori Servizio" delle dimensioni di cui all'art. 40.

Articolo 43 - Tassametro per il servizio di taxi

1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato quindi installato conformemente alle disposizioni vigenti verificate dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, in posizione ben visibile, tale da consentire la lettura del corrispettivo del servizio anche da parte dei passeggeri e con le caratteristiche tecniche sotto precisate.
2. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere protetto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del Comune.
3. Il titolare della licenza è responsabile in ogni momento del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
4. Il tassametro omologato deve rispettare tutte le caratteristiche tecniche ed essere utilizzato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia.
5. Il tassametro è sottoposto a piombatura da parte di un soggetto individuato dalla categoria, la cui designazione deve essere comunicata al Servizio Comunale competente, alla presenza di un agente di Polizia Municipale, presso il Comando della Polizia Municipale.
6. Con la piombatura il soggetto designato attesta l'esatta collocazione e il regolare funzionamento del tassametro.
7. Il tassametro può essere sottoposto a verifica in qualsiasi momento da parte della Polizia Municipale al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e il regolare funzionamento.
8. Il tassametro deve essere messo in azione solo al momento in cui l'autovettura inizia il servizio e bloccato non appena l'autovettura sia giunta a destinazione o sia licenziata dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo.
9. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve sospendere il servizio e informare immediatamente il passeggero, conducendolo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà determinato in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
10. In caso di guasto o avaria del tassametro il conducente del taxi è tenuto a darne immediata comunicazione al competente ufficio.
11. La spiombatura del tassametro, dovuta a guasto, avaria o qualsiasi altra causa, oltre che l'immediata comunicazione all'ufficio competente, comporta l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione e/o il conducente dell'autovettura di annotare su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dello stesso, con la indicazione della data, dell'ora e del nome del conducente.
12. In caso di spiombatura del tassametro deve essere riproposta l'operazione di piombatura secondo la procedura sopra indicata da parte del soggetto designato.

Articolo 44 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della licenza all'Ufficio Comunale competente.
2. La comunicazione di cui sopra deve contenere:
 - a) gli estremi identificativi (marca, modello e targa) dell'autovettura già destinata al servizio e della nuova autovettura;
 - b) la dichiarazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., che la nuova autovettura è stata immatricolata presso il competente Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri e che la stessa è in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
 - c) copia dell'atto che attesta la titolarità giuridica dell'autovettura.
 - d) copia del libretto di circolazione;
 - e) copia della carta di identità.
3. I dati di cui al comma 2 devono essere comunicati all'ufficio comunale competente entro 5 giorni dall'immatricolazione del mezzo, che provvederà alla opportuna rettifica dei dati dell'autovettura sulla licenza d'esercizio, dopodiché potrà intraprendere il servizio
4. In caso di avaria o guasto della propria autovettura e contemporanea indisponibilità dell'autovettura di scorta o sostitutiva di cui all'articolo 41 l'interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione alla struttura comunale competente.

Articolo 45 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle autovetture, alla identificabilità delle stesse e al tassametro.
2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente può disporre la decadenza dal titolo abilitativo.

Articolo 46 – Servizi centralizzati tecnologici per le chiamate di taxi

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato per la chiamate taxi o di altri dispositivi tecnologici idonei allo scopo e conformi alle normative in vigore, a cui debbono risultare collegate le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite servizio centralizzato presuppone che la richiesta di prestazione avanzata dall'utente debba essere soddisfatta per mezzo dell'autovettura il cui impiego risulti economicamente più vantaggioso per l'utente stesso.
3. La centrale chiamate taxi deve fornire all'utente il numero del taxi prenotato ed ogni ulteriore informazione correlata alla richiesta di trasporto.

CAPO III

COMITATO DI MONITORAGGIO

Articolo 47 – Comitato Permanente di Monitoraggio - Funzioni

1. Il Comitato Permanente di Monitoraggio del Servizio di Taxi, previsto dalla lettera g) dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, ha il compito di favorire la regolarità e l'efficienza del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio alla domanda effettiva.
2. Il Comitato è organismo di osservazione costante delle modalità di svolgimento del servizio.
3. Il Comitato ha il compito di accertare la funzionalità del servizio, allo scopo di garantirne l'ordinato, puntuale e corretto espletamento. A tal fine propone idonee forme di controllo sistematico per la verifica dell'effettivo svolgimento del servizio nel corso delle turnazioni.
4. Ha il compito di rilevare i flussi di domanda effettiva del servizio al fine di proporre soluzioni appropriate e finalizzate a conseguire un reale adeguamento alle esigenze emerse.
5. Può redigere rapporti sull'andamento del servizio, rilevare eventuali anomalie, segnalare correttivi, proporre interventi ed azioni atti ad assicurare un'adeguata risposta alle crescenti richieste di efficienza, per una migliore organizzazione del servizio, nell'interesse dell'utenza e nel rispetto, nel riconoscimento, nonché nella crescita e nello sviluppo delle professionalità della categoria.

Articolo 48 – Composizione e nomina

1. Il Comitato è nominato dal Sindaco ed è composto:
 - a) dal dirigente dell'Ufficio Attività Produttive, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal dirigente dell'Ufficio Mobilità e Trasporto Pubblico, o suo delegato;
 - c) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - d) da due rappresentanti delle organizzazioni della categoria dei tassisti maggiormente rappresentative secondo i criteri di rappresentanza stabiliti dalla locale Camera di Commercio;
 - e) da un rappresentante per ogni consorzio di servizio centralizzato di taxi;
 - f) da un rappresentante delle associazioni degli utenti.
2. Possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, gli assessori delegati alle Attività Produttive e alla Mobilità.
3. Per i membri di cui alle lettere d), e) ed f) deve essere nominato almeno un supplente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente del Comitato.
5. Le deleghe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 devono essere conferite per scritto.
6. Il Comitato opera permanentemente e di norma si riunisce secondo le modalità stabilite al punto successivo.
7. Può riunirsi in qualsiasi periodo dell'anno su richiesta del Presidente, o su richiesta dell'Assessore alle Attività Produttive o dell'Assessore alla Mobilità o di almeno 4 membri, e qualora vi siano questioni urgenti da trattare.
8. In tal caso il termine di convocazione è quello di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 22.
9. I suoi membri esterni durano in carica cinque anni e l'istruttoria per la nomina dei componenti e per il rinnovo dell'organico è affidata al competente Ufficio comunale.
10. I membri esterni non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
11. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Comitato comporta la decadenza dalla nomina. L'assenza deve essere giustificata per scritto al Presidente del Comitato entro il terzo giorno dalla data prevista per la convocazione.
12. La decadenza è disposta dal Sindaco su proposta del Presidente del Comitato.

Articolo 49 – Convocazione

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la seduta.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della seduta e il relativo ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e per conoscenza ai membri supplenti e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata o telegramma.
4. Nei casi di urgenza il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, devono informare direttamente i rispettivi supplenti affinché li sostituiscano o conferire le deleghe di cui all'articolo 48, comma 5.
6. Il Presidente può invitare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, o soggetti estranei all'Ente, al solo fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura delle questioni trattate.

Articolo 50– Riunioni

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati indicati nel comma 1 dell'articolo 44, tra cui, obbligatoriamente, il dirigente dell'Ufficio Attività Produttive o il dirigente dell'Ufficio Mobilità.

2. I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute quando si tratti di questioni che li coinvolgano direttamente.

Articolo 51 – Decisioni del Comitato

- 1 Le decisioni del Comitato sono rese per scritto.
2. Le decisioni del Comitato devono essere espresse a maggioranza dei presenti.
3. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale le proprie motivazioni.

Articolo 52 – Verbale

1. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario, che contiene una sintesi dei lavori svolti e la decisione assunta; della seduta deve essere tenuta archiviata anche apposita registrazione audio.
2. Nel verbale sono riportati:
 - a) l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, se del caso, del conferimento della delega;
 - b) l'indicazione della eventuale presenza delle persone ammesse alla riunione;
 - c) rilievi ed osservazioni sulle questioni trattate;
 - d) eventuali dichiarazioni di voto;
 - e) le eventuali mozioni, proposte, segnalazioni, suggerimenti presentati dal Comitato.
3. Il verbale è redatto a cura del segretario e sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario.
4. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

TITOLO III NOLEGGIO CON CONDUCENTE CAPO I

NOLEGGIO MEDIANTE AUTOVETTURE

Articolo 53 - Prestazione del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. Il servizio di noleggio con conducente di autovetture non è soggetto a turnazioni od orari.

Articolo 54 – Rimessa

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5 e 6, costituisce requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovetture la disponibilità di una rimessa. La rimessa deve essere situata all'interno del territorio comunale su area privata, ed essere in possesso dei necessari requisiti urbanistico edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza..
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. E' vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.

Articolo 55 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza l'autovettura;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autovettura con particolare riguardo al contachilometri;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento;
 - h) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è vietato:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;
 - b) portare animali propri sull'autovettura;
 - c) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli dell'autovettura;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

- h) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto;
- i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 56 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
 - a) fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dall'autovettura sia ferma che in movimento;
 - c) imbrattare, insudiciare o danneggiare l'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 57 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.
3. Alle autovetture adibite al servizio di noleggio destinato ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37.

Articolo 58 - Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, sentita la Commissione consultiva di cui al Capo IV del Titolo II, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà delle autovetture o su altre determinate caratteristiche, sia per quelle da avviare all'esercizio dell'attività che per quelle destinate a sostituire i mezzi esistenti.

Articolo 59 – Segni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite a noleggio con conducente possono essere di qualsiasi colore.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno a fondo bianco e scritte nere, della misura di cm 14x20, recante le seguenti scritte:
 - "NOLEGGIO";
 - "Comune di Pisa" e lo stemma;
 - "Autorizzazione n. _____".
3. Le autovetture devono essere inoltre dotate di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 8 di larghezza e cm 10 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa e recante le seguenti scritte:
 - sulla parte superiore, la scritta "Comune di Pisa" e "N.C.C.";
 - al centro lo stemma del comune;
 - nella parte inferiore, "Autorizzazione n. _____".
4. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa e resa inamovibile.
5. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.
6. Sulle autovetture è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

Articolo 60 - Sostituzione dell'autovettura

1. La sostituzione dell'autovettura è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi dell'autovettura sostituita e della nuova autovettura e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che la stessa è omologata ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione dell'autovettura da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

Articolo 61 - Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri, le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente possono essere sottoposte a controllo da parte della Polizia Municipale, al fine di accertarne il corretto e regolare funzionamento e, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli del presente regolamento relativi alle caratteristiche delle autovetture, alla riconoscibilità delle stesse ed al contachilometri.

2. Qualora l'autovettura sottoposta a controllo risulti priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere resa idonea nel termine congruo stabilito in relazione al tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il responsabile della struttura comunale competente dispone il divieto di utilizzo dell'autovettura fino alla avvenuta regolarizzazione o alla sostituzione della stessa.

Articolo 62 – Corrispettivo e tariffe

1. Le tariffe sono determinate dall'amministrazione comunale secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore entro i limiti di tariffa di cui al comma precedente.

Articolo 63 - Contachilometri

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio devono essere dotate di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

SERVIZIO DI PIAZZA MEDIANTE VEICOLI TRAINATI DA CAVALLI

Articolo 64- Prestazione del servizio di piazza mediante carrozze.

1. Per il servizio di piazza eseguito con le carrozze le Direzioni competenti determinano i percorsi ed i luoghi della Città dove le stesse possono attendere le chiamate per il servizio richiesto. Le aree di sosta sono contrassegnate da apposita segnaletica.
2. La corsa viene richiesta dal cliente che può liberamente individuare il veicolo da autorizzare.
3. Al fine di garantire il decoro urbano ed il temperamento tra i vari interessi generali coinvolti, i criteri per il corretto svolgimento del servizio, per l'individuazione dei percorsi e delle aree di sosta saranno approvati con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 65 - Prestazione del servizio

1. Il servizio di piazza mediante vetture trainate da cavalli opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Articolo 66– Rimessa

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5 e 6, costituisce requisito indispensabile per ottenere la licenza per svolgere il servizio di piazza con conducente mediante vetture la disponibilità di una rimessa per la vettura e di un luogo di ricovero per i cavalli. La rimessa ed il luogo di ricovero devono essere in possesso dei necessari requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, igienico sanitari e di sicurezza.

Articolo 67 – Cavalli utilizzati per il servizio

1. I cavalli destinati alla trazione di vetture non possono essere ritenuti un mero strumento di lavoro, ma, in quanto esseri viventi, vanno trattati con rispetto e dignità e deve essere tutelato il loro benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Per la trazione di vetture per il trasporto pubblico possono essere utilizzate esclusivamente le seguenti razze di cavalli:
 - razze da tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
3. Per le autorizzazioni attualmente in essere è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio, anche se diversi dalle razze indicate al comma 2), purché ritenuti idonei all'esercizio dell'attività.
4. E' vietato l'utilizzo di cavalli fisicamente non idonei allo svolgimento del servizio di noleggio mediante vetture. Allo scopo, ogni anno, i cavalli devono essere sottoposti alla verifica circa l'idoneità allo svolgimento del servizio di noleggio mediante vetture. La certificazione di idoneità dovrà essere conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente all'autorizzazione ed è esibita su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 68- Comportamento del vetturino durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività, il vetturino, il collaboratore o il dipendente hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) mantenere pulita ed in perfetto stato di efficienza la vettura;
 - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui la vettura sia impossibilitata a portare a termine il trasporto dell'utente, per guasto o incidente;
 - e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
 - f) tenere a bordo della vettura copia del presente regolamento;
 - g) tenere a disposizione del cliente nella vettura l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse;
 - i) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;

l) lavare e disinfettare il suolo pubblico, ogni qualvolta il cavallo orini, nonché rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo;

2. Nell'esercizio della propria attività al vetturini, al collaboratore o al dipendente è vietato:

a) far salire sulla vettura, anche a cassetta, persone estranee a quelle che usufruiscono del servizio;

b) far salire persone sulla vettura, anche a cassetta, durante l'attesa del noleggio o durante le soste;

c) portare animali propri sulla vettura;

d) interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;

e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alle tariffe di cui all'art. 73;

f) durante il servizio di piazza, svolgere il servizio di piazza al di fuori delle aree appositamente individuate dal comune.

g) rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza della vettura;

h) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti con ridotta capacità di deambulazione;

i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;

l) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

m) sostare su piazzole che, in base alla specifica turnazione prestabilita dall'amministrazione comunale, risultano assegnate ad altri vetturini.

3. Nell'esercizio della propria attività al vetturino, al collaboratore o al dipendente è inoltre vietato:

a) guidare il cavallo stando all'interno della vettura;

b) trascurare, anche momentaneamente, la custodia dei cavalli;

c) spargere paglia e fieno sul suolo e tenere mangiatoie ed attrezzi per foraggiare i cavalli nelle aree di sosta, fatta eccezione per un sacchetto di limitate dimensioni da appendere alla testa del cavallo.

d) sostare e fermarsi in attesa di procacciarsi il servizio fuori dagli appositi posteggi.

e) indossare abiti inopportuni quali canottiere e ciabatte.

Articolo 69 - Comportamento dell'utente durante il servizio

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

a) gettare oggetti dalla vettura sia ferma che in movimento;

c) imbrattare, insudiciare o danneggiare la vettura;

d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

Articolo 70 – Trasporto di soggetti con ridotta capacità di deambulazione

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti con ridotta capacità di deambulazione ed agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità è effettuato gratuitamente.

Articolo 71- Caratteristiche delle vetture

1. Le vetture destinate al servizio di noleggio devono essere del tipo " carrozza vis à vis" a due poltrone per un massimo di sei persone e possedere le seguenti caratteristiche:

a) Ruote: rivestite di gomma;

b) Tappezzeria: spalliera, cuscini e fianchetti di forma liscia in pelle, nonché eventuali ombrelloni per il riparo dal sole, tutti di colore avana chiaro, lavabile - Tappeti in gomma lavabile in colore grigio;

c) Targa: il veicolo deve essere munito di targa secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 70 del Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada) e dagli articoli 222 e 226 del D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

2. Le vetture devono, inoltre, essere dotate di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3. Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentito l'utilizzo delle vetture in esercizio.

4. La sostituzione delle vetture in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento o l'introduzione di modifiche alle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 72– Segni identificativi

1. Le vetture devono essere munite dei segni identificativi previsti dal D.M. 19 novembre 1992 e dal Codice della Strada e devono recare nella parte posteriore, applicata in modo ben visibile, una targhetta in metallo delle dimensioni di cm 10 x 8, recante la scritta "Servizio Pubblico N. _____" e lo stemma del Comune.

Articolo 73- Tariffe

1. Presso le aree di sosta il Comune provvederà ad indicare i diversi tipi di percorso nonché le tariffe corrispondenti ad ognuno di esse. Copia del tariffario dovrà essere tenuto a bordo dell'autovettura.

TITOLO IV TAXI MERCI e SERVIZI DI PIAZZA

Articolo 74 - Prestazione del servizio di taxi merci

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio di trasporto merci è effettuato con partenza dal territorio comunale o comprensoriale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale.
3. Il servizio taxi merci è totalmente indipendente dal servizio di trasporto persone e le licenze relative non possono essere ad alcun titolo cumulate, trasformate o sostituite con titoli abilitativi per il trasporto di persone.
4. Non è consentito in alcun modo il trasporto promiscuo di cose e persone, anche se le stesse sono proprietarie del bene viaggiante.
5. Il conducente deve assicurare il servizio pubblico, riservando ogni cura e attenzione nel trasporto delle cose, e il corretto carico e scarico del mezzo avendo facoltà di contribuire alle operazioni di cui sopra.
6. Il titolare dell'attività non può istituire magazzini di deposito o di stoccaggio merci né effettuare servizi fissi per il medesimo utente per più di due giorni alla settimana.

Articolo 75 - Posteggi di stationamento

1. Lo stationamento dei mezzi avviene in luogo pubblico, in apposite aree, denominate posteggi di stationamento, a tal fine predisposte ed individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale.
2. Spettano esclusivamente al Comune l'allestimento e la manutenzione dei posteggi di stationamento.
3. L'ubicazione di telefoni atti a ricevere le chiamate relative al servizio taxi è decisa previa concertazione con le associazioni di categoria.
4. E' facoltà del Comune l'interdizione dall'uso dei posteggi di stationamento nonché lo spostamento degli stessi in altra area, per motivi di interesse pubblico o per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, previa comunicazione scritta alle Associazioni di categoria, qualora si tratti di eventi programmati.

Articolo 76 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la prestazione del servizio è concordata direttamente tra utente e operatore.

Articolo 77- Sostituzione del veicolo

1. La sostituzione del veicolo è soggetta a previa comunicazione da parte del titolare della licenza.
2. Nella comunicazione l'interessato comunica gli estremi identificativi del veicolo sostituito e del nuovo veicolo e dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che lo stesso è omologato ed in possesso dei requisiti e delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
3. Copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, è conservata, quale parte essenziale ed integrante, unitamente alla licenza ed è esibita dall'interessato su richiesta dei soggetti preposti all'attività di vigilanza e controllo.
4. La copia della comunicazione di cui al comma 2, munita della prova dell'avvenuta ricezione da parte del Comune, costituisce titolo per l'immatricolazione del veicolo da destinarsi al servizio di taxi merci.

Articolo 78 – Segni identificativi

1. I veicoli adibiti a Taxi Merci devono essere di colore bianco e recare sulla fiancata la scritta di colore rosso, con lettere di misura non inferiore a cm 10 "TAXI MERCI N. ____" nonché lo stemma del Comune.

TITOLO VI SANZIONI

Articolo 79 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme comunitarie, statali e regionali e, in particolare, dal Codice Penale e dal Codice della Strada, le violazioni al presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui agli articoli seguenti.
2. Ai procedimenti sanzionatori si applicano la Legge n. 689/1981 e la Legge Regionale n. 81/2003.

Articolo 80 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, alle violazioni delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 500 alle seguenti violazioni:
 - a) articolo 12;
 - b) articolo 26 lettere f), g), m), r), v);

- c) articolo 28 lettera a);
- d) articolo 31 comma 2; 3); 4); 6)

- e) articolo 41 comma 4); 7);
- f) articolo 55, comma 1 lettera f) e comma 2 lettera a);
- g) articolo 68 comma 1 lettera c);d);e);f); g); i);
- h) articolo 68 comma 2 lettera a); d); e);f);
- i) articolo 68 comma 3 lettera d); e);

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 500 alle seguenti violazioni:

- a) articolo 26 lettere i), l), p), t); z)
- b) articolo 28 lettere d), e), f), h);
- c) articolo 30 comma 1;
- d) articolo 33 comma 8;
- e) articolo 35;
- f) articolo 40 comma 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9;10)
- g) articolo 41 comma 3) 5;
- h) articolo 42
- i) articolo 43 comma 1;
- l) articolo 44 comma 1, 4;
- m) articolo 53 comma 2;
- n) articolo 54 comma 2;
- o) articolo 55 comma 2, lettere d)
- p) articolo 57;
- q) articolo 63;
- r) articolo 67, comma 4;
- s) articolo 68 comma 1, lettera l), comma 2, lettera b);
- t) articolo 68 comma 2, lettera m);
- u) articolo 74, comma 1;
- v) articolo 75.

4. Il rifiuto della prestazione del servizio da parte dell'esercente il servizio di taxi è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 67/1993.

5. L'esercizio dell'attività di trasporto persone senza avere ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 e dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 67/1993 è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 12 della medesima Legge Regionale.

6. In caso di collaborazione o di sostituzione alla guida, le sanzioni di cui ai commi precedenti sono comminate anche al titolare dell'attività, in qualità di coobbligato in solido.

Articolo 81 – Decadenza

1. Costituiscono cause di decadenza della licenza/autorizzazione :

- a) la mancanza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 e 6 ;
- b) il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9, commi 3, 6 e 7;
- c) il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 10, commi 4, 5 e 6;
- d) il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 11, comma 7;
- e) il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 45, comma 2;
- f) il mancato rispetto di un provvedimento di sospensione, comminato ai sensi dell'articolo 82;
- g) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'articolo 80 comma 1 per almeno cinque volte nell'arco di cinque anni;
- h) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'articolo 80 comma 2 lettera b), c), d), e), f) per almeno tre volte nell'arco di cinque anni;
- i) l'essere incorso in una delle violazioni di cui all'articolo 80 comma 3 per almeno due volte nell'arco di cinque anni;
- l) l'essere incorso nella violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 67/1993 per almeno due volte nell'arco del cinque anni;
- m) mancato svolgimento del servizio per 90 giorni nell'anno solare. Sono fatti salvi i casi di malattia debitamente certificata e di gravidanza e puerperio. In tale ultimo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
- n) il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 21, comma 2.

2. La decadenza viene dichiarata anche nel caso in cui le violazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l) ed m) del comma 1 siano commesse dal sostituto e /o collaboratore alla guida, di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento.

3. Il provvedimento che dichiara la decadenza è comunicato all'Ufficio Provinciale Dipartimento trasporti terrestri.

Articolo 82 – Sospensione

1. E' disposta la sospensione della licenza/autorizzazione :

- a) da 90 a 180 giorni in caso di rifiuto di prestare il servizio taxi, ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 67/1993;
- b) da 30 a 180 giorni nel caso in cui il tassista svolga il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o si trovi in condizione di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le violazioni di cui all'articolo 80 comma 2 ;

- c) da 90 a 180 giorni per le violazioni di cui all'articolo 80 comma 3;
2. La sospensione della licenza/autorizzazione è disposta nel modo seguente e salvo che non ricorrano ipotesi di decadenza, ai sensi dell'articolo 81:
- a) per la prima violazione: sospensione dell'attività per il periodo minimo indicato ai commi precedenti;
- b) per la seconda violazione e successive: sospensione dell'attività per un numero di giorni progressivamente raddoppiato, fino al raggiungimento del limite massimo indicato ai commi precedenti.
3. Durante i periodi di sospensione comminati ai sensi del presente articolo, l'interessato è tenuto a depositare presso la struttura comunale competente l'originale dell'autorizzazione ed i contrassegni.
4. Durante i periodi di sospensione è vietato farsi sostituire alla guida, ai sensi dell'articolo 7, o avvalersi di collaboratori di cui all'articolo 8. La violazione della presente disposizione costituisce mancato rispetto del provvedimento di sospensione, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera f).
5. La sospensione della licenza/autorizzazione viene dichiarata anche nel caso in cui le violazioni di cui alle lettere da a) a c) del primo comma, siano commesse dal sostituto alla guida o dal collaboratore.

TITOLO V
NORME FINALI
Articolo 83 – Norma transitoria

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 37 e 40 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente adeguamento.

Articolo 84 – Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con lo stesso.